

**OGGETTO: Art. 5 Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 – Comunicazioni.**

Sabato 14 maggio è entrato in vigore il **decreto legge 13/05/2011 n. 70**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 e in vigore dopo tale pubblicazione, quindi il 14 maggio 2011.

Nel provvedimento suddetto (che come ormai di consueto interessa sostanzialmente tutti i settori economici) **l'articolo 5** che prevede diverse novità, interessa l'attività edilizia privata.

La più incisiva, dal punto di vista "operativo", è la **modifica all'art. 19 della Legge 241/1990**, che prevede la **SCIA** (Segnalazione certificata di inizio attività) e che, per espressa precisazione di legge, si **applica anche all'edilizia, sostituendo la DIA**.

Ne consegue che gli interventi edilizi precedentemente realizzabili con D.I.A. ora devono essere inequivocabilmente assoggettati a SCIA.

Viene meno pertanto la possibilità, per le amministrazioni, di accettare anche la DIA consentendo il "doppio canale", come invece era stato ammesso in fase di prima applicazione della legge 122/10.

Di conseguenza, molti Comuni avranno già iniziato a NON accettare più le DIA, in quanto non più contemplate nel panorama normativo edilizio.

Solo qualche Comune si è già espresso in materia, mentre il Comune di Bologna, secondo quanto comunicatoci da diversi iscritti e confermato informalmente dal Settore urbanistica, **pur avendo già iniziato a NON accettare del DIA, non ha ancora emesso alcun comunicato e non ha ancora predisposto la modulistica aggiornata**, sebbene i tecnici del settore abbiano comunque assicurato che sia questione di giorni.

A fronte del sostanziale silenzio di Comuni e Regione in materia, e in attesa che i Comuni e la Regione si esprimano ufficialmente sulle modifiche introdotte nei procedimenti dalla ennesima legge di modifica, riteniamo utile fornire ai colleghi alcune precisazioni e indicazioni operative, salvo diverse disposizioni/direttive comunali, regionali o comunque sovraordinate che, data l'ormai endemica incertezza giuridica sulla materia, **sarà sempre necessario verificare accuratamente:**

1. Con la SCIA è possibile iniziare i lavori a partire dalla data di presentazione della medesima, fermo restando che la validità del suddetto titolo abilitativo è da intendersi sempre di 3 anni dalla data dichiarata di inizio lavori (ciò in presunta coerente analogia con quanto previsto dalla disciplina già vigente per la DIA);

2. I 60 giorni – precedentemente previsti dall'art. 19 – a disposizione dell'Amministrazione per effettuare la verifica dei requisiti e presupposti di ammissibilità della SCIA stessa sono stati ridotti a 30 giorni per quanto attiene appunto la SCIA edilizia; data l'incertezza delle stesse

Amministrazioni in materia, suggeriamo quindi gli iscritti di attendere comunque questi 30 giorni per iniziare effettivamente i lavori;

3. Per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico la SCIA potrà essere presentata solo ed unicamente in presenza di autorizzazione paesaggistica precedentemente acquisita; lo stesso vale per gli interventi su immobili tutelati ai fini del d.lgs 42/2004, sismica, e via dicendo: in sostanza, tutti i pareri, nulla osta, permessi correlati vanno comunque reperiti prima di depositare la SCIA

4. Una doverosa precisazione per quanto attiene ai nuovi profili di responsabilità penale per il tecnico professionista asseverante, in caso di mendaci dichiarazioni. Si rammenta infatti che il comma 6 dell'art. 19 già nella precedente stesura novellata dalla L. 122/10 e ora confermata, sanciva che la falsa attestazione sui requisiti e presupposti addotti a fondamento dell'ammissibilità della stessa SCIA è punita con la reclusione da uno a tre anni. La norma inoltre pare estendere lo stesso profilo di responsabilità anche alle altre dichiarazioni mendaci comunque contenute nella SCIA, ancorché provenienti dal privato nella veste di proprietario/committente o da altro soggetto che a qualunque titolo interagisca nella SCIA e nelle certificazioni ad essa pertinenti. Rimane sempre, quindi, l'avvertenza di porre estrema attenzione alle dichiarazioni rese, e di reperire tutti i pareri preventivi che, nel caso, saranno ritenuti utili/opportuni.

Ritenendo di aver fatto cosa utile, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di chi ne avrebbe il compito ufficiale, chiediamo agli iscritti di comunicare all'ordine ogni difficoltà applicativa delle nuove norme che dovessero incontrare nello svolgimento della attività.

Cordiali saluti



architettibologna